VENETO AGRICOLTURA

REGIONE DEL VENETO

Fertilizzanti: le nuove norme per il mercato europeo

INDICE

1. Introduzione
2. Perché un nuovo Regolamento?
3. I contenuti del nuovo Regolamento
4. Quali sono i produttori di fertilizzanti interessati al nuovo Regolamento?

APPROFONDIMENTI

I biostimolanti

Il digestato

1

Introduzione

Lo scorso 20 novembre 2018, dopo quasi due anni di negoziati, la Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento hanno concordato un nuovo regolamento sui fertilizzanti (Regolamento 2019/1009). Il testo riveduto, che sostituirà quello del 2003, includerà tutti i tipi di fertilizzanti (minerali, biologici, biostimolanti, sottoprodotti dell'industria, ecc.) colmando così un vuoto che vedeva solo la metà dei prodotti sul mercato coperti da legislazione[1].

Il nuovo Regolamento interessa TUTTI i tipi di fertilizzanti
- minerali,
- biologici,
- biostimolanti,
- sottoprodotti dell'industria,
- ecc.

Sono stati rivisti, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- le prescrizioni sui prodotti;
- gli obblighi degli operatori economici;
- le condizioni affinché un prodotto risulti conforme alle prescrizioni Ue;
- le procedure di notifica degli organismi di valutazione della conformità;
- la vigilanza del mercato dell'unione attraverso i controlli sui prodotti in entrata;
- la delega di potere e la procedura di comitato.

Negli allegati al Regolamento sono riportati:

- le categorie funzionali di prodotto (Pfc);
- le categorie di materiali costituenti (Cmc) che devono comporre un prodotto fertilizzante destinato al mercato della Ue, pena la sua esclusione;
- le prescrizioni per l'etichettatura;
- le procedure di valutazione della conformità;
- le informazioni da riportare nella dichiarazione Ue di conformità.

[1] Il nuovo Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, è stato pubblicato il 25 giugno 2019, sulla GUUE, modifica i Regg. (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il Reg. (CE) n. 2003/2003.

2

Perché un nuovo Regolamento?

La normativa comunitaria sui fertilizzanti ha un contenuto estremamente tecnico. Un regolamento è quindi lo strumento giuridico più appropriato, in quanto stabilisce direttamente prescrizioni precise per i fabbricanti da applicare contemporaneamente ed uniformemente nell'intera Comunità. In ogni Stato membro i fertilizzanti devono presentare determinate caratteristiche tecniche stabilite da disposizioni tassative. Dette disposizioni, che riguardano più in particolare la composizione e la definizione dei tipi di fertilizzanti, la loro denominazione, identificazione e imballaggio, differiscono oggi da uno Stato membro all'altro (Tabella 1). Tale disparità, ostacola gli scambi all'interno della Comunità, ed è quindi stato necessario armonizzarle. Per questi motivi, con il nuovo Regolamento, sono state determinate le regole per la denominazione, la definizione e la composizione di determinati concimi (concimi CE).

Tab. 1 - Quadro riassuntivo delle normative sui fertilizzanti vigenti nello Stato Italiano

Classificazione dei Fertilizzanti	Normativa di riferimento
Concimi Nazionali	D.Lgs. 75/2010
Concimi CE	Reg. CE 2003/2003
Ammendanti	D.Lgs. 75/2010
Correttivi	D.Lgs. 75/2010
Matrici organiche	D.Lgs. 75/2010
Substrati di coltivazione	D.Lgs. 75/2010
Prodotti ad azione specifica	D.Lgs. 75/2010

3

I contenuti del nuovo Regolamento

Un ampio spettro di applicazione

Il Regolamento, nel sostituire la disciplina pregressa, ne allarga lo spettro di applicazione aprendo alla circolazione nel mercato dell'Unione e alla marcatura CE a diversi prodotti come i concimi organici, organo-minerali, digestato e biostimolanti, sempre più importanti per il settore agricolo. I prodotti potranno circolare nel mercato se rispettano i requisiti di sicurezza e qualità previsti dal Regolamento e i limiti per i contaminanti. Risultano esclusi dal Regolamento i sottoprodotti di origine animale soggetti al Reg. 1069/2009/Ue nonché i prodotti fitosanitari rientranti nell'ambito di applicazione del Reg. 1107/2009/Ce.

Fertilizzanti nell'economia circolare

Il Regolamento definisce anche i criteri in conformità dei quali un materiale che costituisce un rifiuto, ai sensi della direttiva 2008/98/Ce, può cessare di essere un rifiuto (End of Waste) se contenuto in un prodotto fertilizzante conforme. In tali casi l'operazione di recupero, ai sensi del nuovo Regolamento, viene eseguita prima che il materiale cessi di essere un rifiuto, e il materiale venga ritenuto conforme alle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/89/Ce (criteri End of Waste). Il Regolamento, tra l'altro, coerentemente coi principi dell'economia circolare, individua l'uso di materiali organici che possono essere riutilizzati per fertilizzare. Questo consentirà un uso più efficiente dei nutrienti, riducendo al tempo stesso la dipendenza dell'Unione dalle sostanza provenienti da Paesi terzi.

Attenzione ai contaminanti

Molta attenzione è stata data ai contaminanti che possono essere contenuti nei prodotti fertilizzanti e che possono rappresentare un rischio per la salute umana, animale o vegetale e per l'ambiente, poiché si accumulano nell'ecosistema ed entrano nella catena alimentare (Tabella 2).
Ad esempio, il cadmio è un metallo nefrotossico e cancerogeno per l'uomo e spesso viene rilevata la presenza all'interno dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana, come ad esempio nei prodotti orticoli. Da tempo la Commissione europea aveva proposto di abbassare il livello di questo metallo nei fertilizzanti, portandolo prima a 60 mg/Kg e successivamente a 40 mg/Kg e a 20 mg/Kg. Nel nuovo Regolamento viene indicato che il limite di cadmio nei fertilizzanti, potrà essere rivisto dopo 4 anni dall'entrata in vigore: secondo la Commissione, ridurre gradualmente la quantità di cadmio nei fertilizzanti, è l'unico modo per ridurne la presenza nel suolo, dove questo metallo ha dimostrato di persistere per lunghissimi periodi di tempo.
Oltre al cadmio, il Regolamento disciplina i limiti massimi di altri metalli pesanti che presentano tossicità per l'uomo e l'ambiente, come arsenico, cromo, piombo, nickel e mercurio. Com'è noto, i metalli pesanti si accumulano nel suolo, nell'acqua e negli organismi viventi compresi l'uomo, in cui provocano tossicità acuta e cronica a diversi organi.

Tab. 2 - Limite per i contaminanti per le diverse tipologie di concime

	CONCIME ORGANICO	CONCIME ORGANO-MINERALE	CONCIME INORGANICO
Cadmio (Cd)	< 1,5 mg/Kg m.s.(*)	3 mg/Kg m.s. se la P_2O_5 <5%	3 mg/Kg m.s. se la P_2O_5 <5%
		60 mg/Kg m.s. se la P_2O_5 >5%	60 mg/Kg m.s. se la P_2O_5 >5%
Cromo Esavalente (Cr VI)	< 2 mg/Kg	<2 mg/Kg m.s.	<2 mg/Kg m.s.
Mercurio ((Hg)	< 1 mg/Kg m.s.	<1 mg/Kg m.s.	<1 mg/Kg m.s.
Nichel (Ni)	< 50 mg/Kg m.s.	< 50 mg/Kg m.s.	<100 mg/Kg m.s.
Piombo (Pb)	< 120 mg/Kg m.s.	< 120 mg/Kg m.s.	<120 mg/Kg m.s.
Arsenico inorganico (As)	< 40 mg/Kg m.s.	< 40 mg/Kg m.s.	<40 mg/Kg m.s.
Biutero ($C_2H_5N_3O_2$)	ASSENTE	< 12 mg/Kg m.s.	<12 mg/Kg m.s.
Rame (Cu)	<300 mg/Kg m.s.	< 600 mg/Kg m.s.	< 600 mg/Kg m.s.
Zinco (Zn)	<800 mg/Kg m.s.	< 1.500 mg/Kg m.s.	< 1.500 mg/Kg m.s.

(*) M.S. Materia Secca
Fonte: nostra elaborazione Regolamento UE 1009/2019

Più chiarezza in etichetta

Per quanto riguarda l'etichettatura, un prodotto fertilizzante a marchio CE potrebbe avere più di una delle funzioni descritte nelle categorie funzionali del prodotto indicate nel Regol amento: se se ne dichiara una sola, dovrebbe essere sufficiente che il fertilizzante rispetti le prescrizioni di quella categoria funzionale che descrive la funzione dichiarata; diversamente, se se ne dichiara più di una, il fertilizzante dovrebbe essere considerato come una miscela di due o più fertilizzanti costituenti, per ognuno dei quali si dovrebbe esigere il rispetto delle prescrizioni relative alla sua funzione.

Quando entra in vigore?

Il nuovo Regolamento entrerà in vigore dal **16 luglio 2022**, pertanto i prodotti classificati "concimi CE" a norma del Reg. 2003/2003 e immessi sul mercato prima di tale data potranno continuare a circolare, anche se ovviamente i fertilizzanti conformi alle prescrizioni del Reg. 2019/1009 possono esser commercializzati fin da subito.

Alcune norme del Regolamento dovranno però essere applicate **già dal 15/07/2019**, e in particolare le disposizioni degli articoli:

- 4, paragrafo 3, secondo il quale entro il 16 luglio 2020 la Commissione pubblica un documento di orientamento per i fabbricanti e le autorità di vigilanza del mercato con informazioni chiare ed esempi sull'aspetto che dovrebbe avere l'etichetta;
- 14, che prevede la possibilità per la Commissione di adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni;
- 42, 43, 44, 45, 46 e 47, che disciplinano la delega di potere e la procedura di comitato.

Infine, si applicano a decorrere dal **16 aprile 2020** gli articoli da 20 a 36, che disciplinano la notifica degli organismi di valutazione della conformità.

4

Quali sono i produttori di fertilizzanti interessati al nuovo Regolamento?

- ✓ È obbligato ad applicare il nuovo Regolamento il fabbricante di Concimi CE che oggi fa riferimento al reg. 2003/2003 e vende in Europa.
- ✓ Può scegliere se aderire o meno, il fabbricante di prodotti normati dal dlgs 75/2010 che vorrebbe vendere nel resto dell'Europa.
- ✓ Non è interessato il fabbricante di prodotti normati dal dlgs 75/2010 che vende solo in Italia (sempre che il Mipaaft non prenda decisioni diverse).

I biostimolanti

La definizione adottata nel nuovo Regolamento fertilizzanti, per i biostimolanti è: "*Un biostimolante delle piante è un prodotto fertilizzante dell'UE con la funzione di stimolare i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal tenore di nutrienti del prodotto, con l'unico obiettivo di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche delle piante o della loro rizosfera:*

a) efficienza dell'uso dei nutrienti;
b) tolleranza allo stress abiotico;
c) caratteristiche qualitative; o
d) disponibilità di nutrienti contenuti nel suolo o nella rizosfera."

Poche righe che forniscono però alcuni interessanti spunti di riflessione. Innanzitutto, si chiarisce che le **funzioni di un biostimolante** non devono dipendere dall'eventuale contenuto di nutrienti, intesi nel senso più tradizionale del termine. Significa che possono contenere, ad esempio, azoto o magnesio o ferro ma lo "stimolo", ancorché legato ai processi nutrizionali, è esclusivamente finalizzato al miglioramento di specifiche caratteristiche. Alcune di tali peculiarità sono chiaramente legate al profilo nutrizionale delle colture volte alla riduzione del surplus.
L'**efficienza dell'uso** è già una realtà grazie ai prodotti che consentono alla pianta di utilizzare al meglio gli elementi (anche pochi) che trova. Ancor più specifica è l'ultima voce: migliorare la disponibilità di nutrienti che è cosa diversa dall'efficienza ad usarli. Si tratta, in questo caso, di rendere disponibili per le piante quelle quote di elementi che normalmente sono trattenuti dal terreno ed il cui inevitabile destino è di retrogradare in forme non assimilabili o di essere allontanati dalla zona esplorata dalle radici.
La seconda caratteristica in elenco è stata oggetto di numerosi confronti e, una volta per sempre, si è arrivati a chiarire che i biostimolanti non possono agire sugli stress biotici, in quanto tale funzione deve restare di esclusiva pertinenza dei fitosanitari. Di conseguenza si tratta di lavorare a livello di stimoli nocivi esclusivamente di natura "ambientale" come possono essere la troppa o poca acqua, il caldo eccessivo o una gelata, terreni salini o con pH molto lontani dalla neutralità.
Arriviamo al punto più controverso, non tanto per il significato del termine quanto per l'ampia casistica che si portano dietro le parole "*migliorare le **caratteristiche qualitative***". In questo caso è evidente la sovrapposizione con il comparto dei fitosanitari visto che anch'essi **migliorano la qualità** delle produzioni agricole ma, ancora una volta, a fare la differenza è il modo in cui agiscono gli uni o gli altri mezzi tecnici.
Una mela senza parassiti animali così come un grano senza funghi, hanno di sicuro un'ottima qualità ma le funzioni dei biostimolanti vanno in direzione diversa da quella della difesa dei vegetali. Si tratta di migliorare aspetti visivi come il colore, la serbevolezza con l'incremento della shelf-life, il gusto come il sapore ed altro ancora. Anche in questo caso la definizione di fitosanitario fornita dal Reg. Ce 1107/2009 fa la differenza e traccia chiaramente il confine tra le due categorie di prodotti.
Abbiamo forse esasperato il confronto tra questi due distinti mezzi tecnici ma l'argomento è molto delicato ed è opportuno evitare di girarci intorno. Recentemente in Italia sono aumentati i controlli sui fertilizzanti volti a punire quelli le cui descrizioni in etichetta sono andate ben oltre la funzione nutritiva ed è stata usata terminologia chiaramente da prodotto fitosanitario. Relativamente ai biostimolanti, ad esempio, la recente revisione del *Farm Bill* Statunitense ha per la prima volta introdotto una loro definizione (molto simile a quella Ue) ma li ha inseriti come "non-fitosanitari" sotto il controllo dell'autorità che, oggi, disciplina negli Usa gli agrofarmaci. In Europa l'approccio è stato diverso, rientreranno nella norma sui fertilizzanti che in Italia è sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura (ricordiamo che i fitosanitari sono autorizzati dal Ministero della salute), avranno l'aliquota Iva agevolata del 4% (contro il 10% degli agrofarmaci) e, ad ulteriore differenza tra le due categorie, non occorrerà nessun permesso/licenza/autorizzazione per commercializzarli o impiegarli. Sono evidenti i vantaggi, anche commerciali, derivanti dall'aver compreso i biostimolanti nella norma sui fertilizzanti. In un riquadro a parte illustriamo brevemente come saranno inseriti i biostimolanti nel nuovo Regolamento Ue.

La legge nazionale

Come anticipato precedentemente, occorreranno alcuni anni prima di veder applicato il nuovo Regolamento a livello Ue, ma anche dopo è previsto che restino valide le singole norme nazionali.

Vediamo brevemente cosa prevede, **oggi, il decreto legislativo 75/2010** che, al momento, è l'unica norma che disciplina tali prodotti. Il termine "Biostimolante" è riservato ai tipi di fertilizzanti elencati nell'allegato 6 (sezione 4.1). Ricordiamo che l'articolo 12 del citato Decreto, al comma 3 spiega che i distributori non possono essere sanzionati quando l'irregolarità è riconducibile esclusivamente al fabbricante per composizione difforme e/o proprietà interne del prodotto.
In termini pratici significa che, in caso di irregolarità dal punto di vista analitico, verrà sanzionato solo il fabbricante ed al commerciante, nella peggiore delle ipotesi, sarà sequestrato il prodotto non conforme.
Tuttavia, se l'irregolarità è evidente anche in termini di etichettatura anche il distributore potrebbe essere colpito e non necessariamente con la sola sanzione amministrativa.
Pertanto, parlando di biostimolanti, se si utilizza tale termine su fertilizzanti che non se ne possono fregiare, anche il commerciante rischia grosso.

Inquadramento normativo dei biostimolanti

Nel nuovo Regolamento li troviamo nell'allegato I che descrive tutte le categorie funzionali dei prodotti (Pfc) e che, al punto 6 della Parte I, divide i **biostimolanti** in due categorie: **microbici** e **non microbici**.
I **primi** sono costituiti da un microrganismo o da un consorzio di microrganismi, gli **altri**, semplicemente, comprendono tutti i biostimolanti diversi da quelli microbici.
La necessità di creare i due sottogruppi è giustificata dal fatto che i microbici hanno una lista di patogeni da tenere sotto osservazione, molto più lunga da quelli non microbici.
Ovviamente i primi potranno contenere una sola CMC (categoria di materiali costituenti: microrganismi) invece i secondi potranno essere costituiti da una o più CMC, come piante ed estratti di piante, sottoprodotti dell'industria alimentare o derivati di origine animale ed altro ancora.
Le **regole di etichettatura** saranno molto simili e, relativamente a questa categoria, sarà necessario dichiarare gli effetti per ogni pianta "bersaglio" a cui il biostimolante è destinato.

Il digestato

Una delle principali novità che andrà a vantaggio del mondo agricolo, e più precisamente, del settore del biogas, è la possibilità di introdurre in commercio il digestato ottenuto alla fine del processo di digestione anaerobica.
Più precisamente, il digestato rientra in quelle che vengono definite CMC: Categorie di Materiali Costituenti. Nell'Allegato II si legge che "*un prodotto fertilizzante dell'UE deve essere composto esclusivamente di materiali costituenti che rispettino le prescrizioni di una o più delle CMC elencate nel presente allegato. I materiali costituenti e le materie prime utilizzate per fabbricarli non devono contenere alcuna delle sostanze per le quali, nell'allegato I, sono indicati valori limite massimi in quantità tali da compromettere la conformità del prodotto fertilizzante dell'UE alle prescrizioni applicabili di detto allegato.*"
Nell'elenco delle CMC si trovano:

- <u>*CMC 4: Digestato di colture fresche*</u>. Un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere digestato ottenuto attraverso digestione anaerobica esclusivamente di uno o più dei seguenti materiali in entrata:
  a) piante o parti di piante coltivate per la produzione di biogas. Ai fini del presente punto, le piante includono le alghe, ma escludono le alghe azzurre (cyanobacteria);
  b) gli additivi per la digestione necessari a migliorare l'efficienza del procedimento o le prestazioni ambientali del processo di digestione, purché:
     i) l'additivo sia registrato a norma del Reg. (CE) n. 1907/2006[2], in un fascicolo contenente:
        - le informazioni di cui agli allegati VI, VII e VIII del Reg. (CE) n. 1907/2006, e
        - una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 1907/2006, che contempli l'impiego della sostanza come prodotto fertilizzante,

        a meno che tale sostanza non rientri espressamente in una delle esenzioni dall'obbligo di registrazione di cui all'allegato IV del Reg. (CE) n. 1907/2006 o all'allegato V, punto 6, 7, 8 o 9, del medesimo; e
     ii) la concentrazione totale di tutti gli additivi non

[2] Nel caso di un additivo recuperato nell'Unione europea, questa condizione è soddisfatta se l'additivo è identico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto i), del Reg. (CE) n. 1907/2006, a una sostanza registrata in un fascicolo contenente le informazioni ivi indicate, e se le informazioni sono messe a disposizione del fabbricante del prodotto fertilizzante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto ii), del Reg. (CE) n. 1907/2006.

superi il 5 % del peso totale del materiale in entrata; oppure

c) qualsiasi sostanza di cui alla lettera a) già sottoposta a digestione.

- *CMC 5: Digestato diverso da quello di colture fresche*. Un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere digestato ottenuto attraverso digestione anaerobica esclusivamente di uno o più dei seguenti materiali in entrata:

a) i rifiuti organici ai sensi della direttiva 2008/98/CE, derivanti dalla raccolta differenziata alla fonte;

b) i prodotti derivati di cui all'articolo 32 del Reg. (CE) n. 1069/2009 per i quali è stato stabilito il punto finale nella catena di fabbricazione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del suddetto regolamento;

c) gli organismi viventi o morti o parti di essi, non trasformati o trasformati esclusivamente con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali, per dissoluzione in acqua, per flottazione, per estrazione con acqua, per distillazione a vapore o per riscaldamento all'unico scopo di eliminare l'acqua, o estratti dall'aria con qualsiasi mezzo, ad eccezione:

i) della frazione organica dei rifiuti domestici urbani misti, separata mediante trattamento meccanico, fisico- chimico, biologico e/o manuale;

ii) dei fanghi di depurazione, dei fanghi industriali o dei fanghi di dragaggio;
IT L 170/62 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 25.6.2019

iii) dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati che rientrano nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009 per i quali non è stato stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del suddetto regolamento;

d) gli additivi per la digestione necessari a migliorare l'efficienza del procedimento o le prestazioni ambientali del processo di digestione, purché:

i) l'additivo sia registrato a norma del Reg. (CE) n. 1907/2006[3], in un fascicolo contenente:
- le informazioni di cui agli allegati VI, VII e VIII del Reg. (CE) n. 1907/2006, e
- una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 1907/2006, che contempli l'impiego della sostanza come prodotto fertilizzante,

a meno che tale sostanza non rientri espressamente nelle esenzioni dall'obbligo di registrazione di cui all'allegato IV del Reg. (CE) n. 1907/2006 o all'allegato V, punto 6, 7, 8 o 9, del medesimo; e

ii) la concentrazione totale di tutti gli additivi non superi il 5 % del peso totale del materiale in entrata; oppure

e) qualsiasi materiale di cui alle lettere a), b) o c) che:

i) sia stato già sottoposto a compostaggio o digestione; e

ii) non contenga più di 6 mg/kg di materia secca di IPA 16[4].

Con la possibilità di utilizzare anche i digestati nella composizione dei fertilizzanti, si allarga notevolmente lo spettro dei fertilizzanti disciplinati, permettendo la libera circolazione di tanti prodotti che prima non potevano fregiarsi del Marchio CE, come appunto il digestato, che in questi ultimi anni ha assunto sempre più importanza per gli agricoltori.

---

[3] Nel caso di un additivo recuperato nell'Unione europea, questa condizione è soddisfatta se l'additivo è identico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006, a una sostanza registrata in un fascicolo contenente le informazioni ivi indicate, e se le informazioni sono messe a disposizione del fabbricante del prodotto fertilizzante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

[4] Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k] fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd] pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo[ghi]perilene.

Sistema "ombelicale" di distribuzione di liquami per fertirrigazione organica con tubazioni flessibili e tubazioni preesistenti.

Pubblicazione realizzata nell'ambito del Progetto NITRANT II

Testi a cura di Donatella Banzato

Pubblicazione edita da
Veneto Agricoltura
Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario
Viale dell'Università, 14 - 35020 Legnaro (PD) - Tel. 049 8293711 - Fax 049 8293815
e-mail: info@venetoagricoltura.org - www.venetoagricoltura.org

È consentita la riproduzione di testi, foto, disegni, ecc. previa autorizzazione da parte di Veneto Agricoltura, citando gli estremi della pubblicazione.

La pubblicazione è anche disponibile on-line sul sito www.venetoagricoltura.org

Impaginazione grafica: Federica Mazzuccato

Pubblicazione edita nel mese di dicembre 2019

ISBN 978-88-6337-219-9

ISBN 978-88-6337-219-9
9 788863 372199